



COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Monza e della Brianza

Bernareggio, 09 maggio 2011

ORDINANZA SINDACALE N. 83/2011

MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE

IL SINDACO

PRESO ATTO che ormai da qualche anno è stata riscontrata la presenza e diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) anche nel territorio comunale di Bernareggio, causando notevoli fastidi e disagi alla popolazione;

CONSIDERATI, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle segnalazioni di infezioni da virus di chikungunya, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, veicolate dalla zanzara tigre;

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità nei riguardi della popolazione;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e la stessa Regione Lombardia, nonché la competente ASL della Provincia di Monza e Brianza - Dipartimento di Prevenzione Medica - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e contenere la proliferazione di questi insetti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali con le quali l'Amministrazione Comunale ha affidato specifico incarico a ditta specializzata per il servizio di dezzanarizzazione su tutto il territorio comunale ed in particolare nei luoghi pubblici e nelle proprietà comunali;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili, in quanto il successo di ogni campagna anti-zanzara dipende in larga misura dal comportamento responsabile dell'intera collettività;

PRESO ATTO che è interesse dell'Amministrazione Comunale informare e sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da tenere per eliminare o, quantomeno, contenere la diffusione delle zanzare e che è di fondamentale importanza un'azione integrata tra le istituzioni pubbliche locali e i cittadini quale unico strumento efficace per limitare la diffusione di questi insetti e le fastidiose conseguenze delle loro punture;

RITENUTO che per garantire un efficace sistema di controllo delle infestazioni da zanzare sul territorio è necessaria un'azione di contenimento di tutti i possibili fattori (micro focolai) che, all'interno dei centri urbani, rappresentano le principali condizioni favorevoli alla proliferazione delle zanzare;

CONSIDERATO che:



COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Monza e della Brianza

- uno dei fattori ambientali che favorisce la proliferazione delle zanzare, in particolare della zanzara tigre, è rappresentato dalla presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante o a lento deflusso ove le stesse depongono le uova;
- la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;

PREMESSO che:

- è necessario attuare una serie di interventi, finalizzati alla tutela della salute dei cittadini, che tendano alla riduzione della presenza di questo insetto nell'ambiente urbano;
- è necessario ai fini del controllo di tale infestazione, conseguire l'obiettivo di un più esteso intervento larvicida negli spazi privati del territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l'Amministrazione eseguirà le opere di bonifica su aree pubbliche;

CONSIDERATO che:

- la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta della acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatori, copertoni di veicoli stradali, fogli di nylon, buste di plastica, grondaie otturate ecc;
- le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a ottobre;

VALUTATA pertanto la necessità di attivare tutte le misure di prevenzione e di controllo sul territorio comunale esposto alla presenza ed alla diffusione della zanzara tigre, sia in aree pubbliche che private, adottando ogni accorgimento e precauzione al fine di tutelare l'ambiente, di limitare i fastidi ed i disagi ai cittadini e di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

VISTI:

- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27.7.1934, n. 1265;
- la Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli artt. 50 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993
- il Regolamento locale d'igiene;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA INIZIO MAGGIO E INIZIO NOVEMBRE, PERIODO DI VOLO DELLA ZANZARA TIGRE:

1. a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, agli Amministratori condominiali

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione, collocati negli spazi aperti (pubblici e privati), compresi i terrazzi ed i balconi ed in qualsiasi luogo dove possa verificarsi raccolta di acqua piovana, così da evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- di procedere al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto in modo da evitare qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;



COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Monza e della Brianza

- di svuotare, lavare e/o capovolgere (se non utilizzati) i contenitori di uso comune, come sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando di immettere l'acqua nei tombini;
- di coprire gli eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta, teli di plastica e dove non è possibile, con zanzariere;
- di sostituire frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri e nel caso di utilizzo di fiori finti, di riempire i contenitori con sabbia o sassi; oppure, di introdurre filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua;
- di prevedere nel caso di fontane ornamentali, di laghetti artificiali e simili, la eventuale introduzione di pesci larvivi (pesci rossi, gambusie, ecc.) in numero adeguato;
- di evitare ristagni di acqua nei campi incolti e nei giardini e di provvedere a mantenere bassa l'erba e ad eliminare le sterpaglie;
- di mantenere in perfetta efficienza le grondaie al fine di evitare eventuali ristagni d'acqua;
- di evitare la formazione di raccolte di acqua anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.;
- di mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali, ed effettuare la pulizia prima di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- di trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti biologici di sicura efficacia larvicida e non pericolosi per la salute umana, reperibili presso rivenditori specializzati in prodotti agricoli o presso le farmacie, da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento; tale trattamento dovrà essere ripetuto dopo ogni precipitazione atmosferica;
- di pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
- di svuotare o coprire con teli ben tesi le piscine, anche di piccole dimensioni, prive di ricircolo dell'acqua, qualora non vengano utilizzate per periodi superiori a 5-7 giorni;
- di non utilizzare di continuo gli impianti di irrigazione automatici per l'innaffiamento di orti e giardini;
- di mantenere costantemente tagliata l'erba di prati e giardini;

2. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

- di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

3. a tutti i conduttori degli orti e degli appezzamenti di terreno:

- di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua; nel caso vengano utilizzati teli di protezione delle colture assicurarsi che siano ben tesi e con pendenza adeguata in modo da evitare ogni eventuale ristagno d'acqua;
- di privilegiare la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;



COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Monza e della Brianza

4. ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni, o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale:

- di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- di provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

6. ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:

- di evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- di provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

7. alle aziende agricole e zootecniche ed a chiunque allevi animali o che li accudisca anche a scopo zoofilo:

- di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;

8. ai soggetti pubblici e privati gestori di vasche volano, piattaforme ecologiche, manutenzione dei cigli stradali:

- di curare la manutenzione delle vasche volano onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di ristagni d'acqua;
- eliminare le eventuali sterpaglie;



COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Monza e della Brianza

ORDINA ALTRESÌ

A) a tutti i soggetti di cui ai precedenti punti da 1 a 8, se l'eliminazione dell'acqua non è fattibile, di passare alla **lotta larvicida** che colpisce le larve negli habitat dove si sviluppano prima che si trasformino in adulti e che si disperdano. La lotta larvicida implica l'uso di insetticidi facilmente reperibili in commercio (farmacie, consorzi agrari e negozi specializzati per l'agricoltura). Il principio attivo consigliato è a base di *Bacillus thuringiensis israeliensis* che, oltre ad essere biologico, è effettivamente efficace e senza alcun effetto collaterale.

- Trattare con prodotti larvicidi (una volta ogni 7 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili ecc) e ogni altro focolaio che non si può o che non si vuole eliminare, da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e, conservare la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia.

- Utilizzare insetticidi regolatori di crescita (una volta ogni 20 giorni);

B) a tutti i soggetti di cui ai precedenti punti da 1 a 8, di effettuare nei mesi invernali la pulizia di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto, ed eseguire due **interventi adulticidi** di femmine svernanti, da condursi a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray nei seguenti luoghi: cantine, locale caldaia, locali pompe di sollevamento, solaio, vasche settiche, camere ispezione rete fognaria.

AVVERTE

- l'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265;

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le sanzioni previste ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale che esercita la vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati dalle imprese specializzate.

- la presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento.

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 1034/1971; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1199/1971.

IL SINDACO
Emilio Biella

